

Regolamento di funzionamento del Comitato per le pari opportunità D.R. n. 744 del 5 giugno 2000

ART. 1 **Istituzione**

È istituito ai sensi della normativa vigente il Comitato per le Pari Opportunità dell'Università degli Studi del Molise ed è composto da sette membri, di cui almeno cinque donne, come di seguito specificato:

1. quattro membri eletti nel proprio interno dal personale tecnico-amministrativo;
 2. tre membri eletti dal Senato Accademico tra i docenti dell'Ateneo.
- Il Comitato elegge a maggioranza dei componenti il Presidente, il Vice-presidente e la segretaria che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

ART. 2 **Compiti**

Il Comitato ha il compito di formulare piani e azioni positive a consentire l'effettiva parità per tutte le componenti operanti nell'Ateneo, indipendentemente da appartenenza a sesso, razza, religione, nazionalità e altre condizioni che potrebbero dare origine a discriminazioni.

Il Comitato controlla che non vengano a determinarsi situazioni che possano ledere i diritti di pari opportunità.

Il Comitato svolge attività di consulenza nell'ambito delle proprie attribuzioni.

In relazione a tali compiti il Comitato:

- ♦ ha accesso a tutti gli atti, le informazioni e la documentazione reperibili presso gli Organi e gli uffici dell'Ateneo secondo le normative vigenti; l'Amministrazione avrà cura di inviare al Comitato tutti gli atti amministrativi che riguardano il personale, gli ordini del giorno delle riunioni di Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione), i bandi di concorso e le circolari;
- ♦ valuta i fatti segnalati o venuti a conoscenza riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione professionale;
- ♦ promuove indagini conoscitive, ricerca ed analisi, anche in collaborazione con altri enti costituiti con analoghe finalità,

necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'ente.

ART. 3

Modalità di funzionamento

Il Comitato si riunisce, in seduta ordinaria, almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente e può essere ulteriormente riunito su proposta di almeno un terzo dei componenti ogni qualvolta se ne presenti la necessità con un preciso ordine del giorno.

Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti del Comitato. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.

Per le questioni specifiche che richiedono particolare approfondimento, il Comitato, nella persona del Presidente, può invitare a partecipare alle riunioni anche persone esterne.

ART. 4

Risorse

Il Comitato, entro il mese di aprile di ogni anno, redige un programma di lavoro, indicando le iniziative che intende sviluppare e quantificando le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi prefissati. Detto programma è inviato al Rettore che lo sottopone all'approvazione degli organi di Ateneo. La gestione delle risorse finanziarie, assegnate al Comitato dai succitati organi, avverrà per il tramite dei componenti uffici sotto diretta indicazione del Presidente del Comitato. Il Comitato, entro il mese di febbraio di ogni anno, invia al Rettore una relazione sull'attività svolta comprensiva del rendiconto delle risorse finanziarie assegnate.

ART. 5

Rapporto tra Comitato e Contrattazione decentrata

Le proposte di azioni positive atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato sono discusse in sede di contrattazione decentrata a cui può partecipare, come osservatore, un membro designato dal Comitato stesso.

L'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, laddove tenute, si esprimono su tali proposte entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le determinazioni dell'Amministrazione che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato devono essere motivate.

ART. 6
Procedura modifiche

Le modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato.

Il Regolamento è stato emanato il 5 giugno 2000 con Decreto rettorale n. 744 del 5 giugno 2000